

**Procedura aperta n. 10/2022**  
**QUESITI del 24/3/2022**

**Domanda 1:**

E' prevista una soglia minima di punteggio tecnico da raggiungere per arrivare all'apertura della busta economica?

**Risposta 1:**

No

**Domanda 2:**

Art. 7.5 del disciplinare punto b) recita "...per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati...".

Con particolare riguardo alle modalità per il possesso dei requisiti di capacità a valere per i Consorzi stabili, si chiede di confermare la legittimità del possesso e comprova dei suddetti requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del Codice dei contratti, il quale, anche per i Consorzi stabili, stabilisce che I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. A tale proposito, si segnala come tale facoltà in capo al Consorzio stabile sia stata ribadita dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha riaffermato la necessità della distinzione tra Consorzio ordinario d'impresе (assimilato al RTI) e Consorzio stabile, quest'ultimo avente propria soggettività e propria comune struttura d'impresa (l'azienda consortile) tale da ammetterne la qualificazione in gara con requisiti a titolo proprio (v. Cons. Stato, Ad. Pl., 18.03.2021, n. 5). Inoltre, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, in merito alla recente modifica apportata dal Legislatore all'art. 47 comma 2bis del Codice dei contratti, ha statuito che La disposizione, letta in combinato con la regola del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti del consorzio stabile prevista dal medesimo art. 47, comma 1, deve ragionevolmente essere intesa nel senso che essa abbia inteso introdurre un onere di verifica dei requisiti di qualificazione da svolgere presso gli operatori economici partecipanti al consorzio stabile e che a quest'ultimo hanno apportato le loro rispettive capacità tecnico-professionali o economico-finanziarie. Dalla medesima disposizione non può invece desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell'appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione. Come sottolineano le parti appellanti, ad opinare in questo senso verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio stabile, oltretutto il suo stesso fondamento causale, enunciato dall'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una comune struttura di impresa deputata adoperare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti (v. Cons. Stato, sez. V, 29.03.2021, n. 2588).

**Risposta 2:**

Visti i recentissimi sviluppi giurisprudenziali in materia di cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili (Cons. Stato, sez. V, 29.03.2021, n. 2588; TAR Napoli, Sez. I, 26.01.2021, n. 537; Tar Lazio Sez. I, 19 aprile 2021, n. 4540) si conferma quanto richiesto in quanto è consentito ai consorzi stabili l'utilizzo dei requisiti delle proprie consorziate, senza la necessità che poi queste ultime siano indicate quali esecutrici della singola procedura.